

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella causa di cui trattasi si oppone alla comunicazione con due anni di ritardo del suo rapporto informativo per il periodo compreso tra luglio 1995 e giugno 1997, nonché al contenuto di questo, rispetto ai precedenti.

A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente fa valere la violazione del dovere di motivazione, l'esistenza di un manifesto errore di valutazione e di uno sviamento di potere, nonché l'irregolarità del procedimento.

Ricorso del sig. Orlando Pérez-Díaz contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 aprile 2003

(Causa T-156/03)

(2003/C 171/62)

(Lingua processuale: il francese)

Il 30 aprile 2003 il sig. Orlando Pérez-Díaz, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Marc-Albert Lucas, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di selezione COM/R/A/1/1999 di non ammetterlo nell'elenco di riserva di questa selezione, notificata con lettera 21 gennaio 2003 del capo dell'Unità del personale della Direzione generale della Ricerca della Commissione, in nome del presidente del Comitato di selezione;
- condannare la Commissione a risarcirgli i danni secondo l'importo ritenuto congruo dal Tribunale in riparazione dei pregiudizi morali e di carriera da lui subiti in ragione dell'illegittimità della decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, agente del Centro per lo sviluppo dell'impresa, si è candidato alla procedura COM/R/A/01/1999 organizzata dalla convenuta al fine di costituire una riserva per l'assunzione di agenti temporanei. Con decisione 14 luglio 2000, il Comitato di selezione non ha ammesso il ricorrente sull'elenco

di riserva. Questa decisione è stata annullata con sentenza del Tribunale 24 settembre 2002 nella causa T-102/01. Per dare esecuzione a questa sentenza il Comitato di selezione ha in seguito deciso di procedere all'organizzazione di nuove prove orali a cui il ricorrente ha partecipato, riservandosi tuttavia sulla loro legittimità. Il Comitato di selezione ha deciso che i risultati del ricorrente nelle nuove prove erano insufficienti per permettere di ammetterlo sull'elenco di riserva.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente invoca cinque motivi relativi, rispettivamente:

- ad una pretesa violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto, in quanto la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata;
- ad una pretesa violazione dell'art. 233 del trattato CE, nonché dei principi di parità di trattamento e di oggettività della scelta tra i candidati, in quanto le prestazioni del ricorrente sarebbero state valutate, a suo dire, in condizioni e secondo criteri diversi da quelli di altri candidati;
- ad una pretesa violazione dei principi della «restitutio in integrum», nonché della parità di trattamento, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto ripetere la prima e la terza fase della prova orale, ed esprimersi, in occasione della seconda parte della seconda fase, sugli sviluppi dell'attualità scientifica intervenuti dopo la prova iniziale;
- ad una pretesa violazione dell'art. 233 del trattato CE, in quanto i membri del nuovo Comitato di selezione non avrebbero una conoscenza sufficiente dello spagnolo per valutare le capacità del ricorrente;
- ad una pretesa violazione della «restitutio in integrum» in quanto la composizione del nuovo Comitato non era il più possibile simile a quella del Comitato iniziale.

Ricorso della Cascades SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 maggio 2003

(Causa T-161/03)

(2003/C 171/63)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 maggio 2003 la Cascades SA, con sede a La Rochette (Francia), rappresentata dagli avv.ti Jacques Buhart e Pierre-M. Louis, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione a risarcire il danno che l'interessata avrebbe subito in seguito alla parziale mancata esecuzione della sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione per non aver eseguito integralmente la sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002 ⁽¹⁾, pronunciata su rinvio della Corte, che ha ridotto l'importo della ammenda inflitta con la decisione 94/601/CE (Carton), relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Carton) ⁽²⁾.

Secondo la ricorrente, la Commissione dovrebbe rimborsare anche gli interessi maturati sulla somma risultante dalla differenza tra la somma pagata e l'importo di ammenda infine fissato dal Tribunale di primo grado, nonché le spese, che sono state fissate di comune accordo tra le parti a EUR 50 000 euro. Il danno da ciò derivante farebbe sorgere la responsabilità extracontrattuale della convenuta.

⁽¹⁾ T-308/94 Cascades/Commission (Racc. pag. II-813).

⁽²⁾ GU L 243, del 19.9.91, pag. 1.

Ricorso del sig. Pascal Millot contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 aprile 2003

(Causa T-162/03)

(2003/C 171/64)

(Lingua processuale: il francese)

Il 30 aprile 2003 il sig. Pascal Millot, con domicilio eletto in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Étienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 6 maggio 2002 che fissa al grado A7, terzo scatto, l'inquadramento definitivo del ricorrente;
- condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è entrato in servizio come funzionario in prova il 1° agosto 2001 ed è stato inquadrato provvisoriamente al grado A7, primo scatto. Il ricorrente ha presentato una domanda di inquadramento al grado superiore. Tale domanda è stata respinta.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto in quanto la Commissione non ha tenuto conto dei bisogni specifici del servizio. Il ricorrente fa valere inoltre un errore manifesto di valutazione.

Ricorso della Sergio Rossi S.p.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 12 maggio 2003

(Causa T-169/03)

(2003/C 171/65)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 12 maggio 2003, la Sergio Rossi S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ruo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno.

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Sissi Rossi s.r.l.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riconoscere l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in questione per tutti i prodotti opposti e annullare la decisione impugnata ed oggetto della controversia; in via subordinata riconoscere una incompatibilità tra i marchi in oggetto per quanto riguarda «borse da donna» e «calzature da donna» e riconoscere un'affinità tra detti prodotti;
- condannare alle spese la parte convenuta in quanto parte soccombente.